

Professione Insegnante

**Al Ministro dell'Istruzione
on. Maria Stella Gelmini
Viale Trastevere 76/A
Roma**

**Al Sottosegretario di Stato all'Istruzione
dott. Giuseppe Pizza
Viale Trastevere 76/A
Roma**

Oggetto: richiesta di chiarimento art. 36 comma 1 bis della legge n. 14/09

Pervengono allo scrivente Gruppo, le doglianze di numerosi docenti di ruolo nella scuole primaria e dell'infanzia che lamentano la mancata convalida dell'istanza di passaggio di ruolo nei gradi dell'istruzione secondaria a causa della dubbia interpretazione dell'art 36 comma 1 bis della legge 14/09.

Detti docenti, ammessi con riserva alla frequenza dei corsi abilitanti di cui al D. M. 85/05 in quanto già di ruolo all'epoca dell'emanazione del bando, ma in possesso dei richiesti requisiti di servizio, hanno sostenuto a proprie spese l'intero iter abilitante e sostenuto l'esame di Stato a conclusione della predetta tornata abilitante.

La recente legge 14/09 , di conversione , con modificazioni, del DL 30/12/08 n. 207, ha inteso salvaguardare i diritti quesiti dei docenti de quo, consentendo loro di far valere appieno l'abilitazione conseguita a seguito della conclusione dei corsi.

Difatti il tenore letterale del disposto normativo di cui all'art 36 comma 1 bis della legge 14/09, di seguito richiamato, è chiaro:

Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento per l'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2005 n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione delle domande ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.<

Ciononostante numerosi Uffici Scolastici Provinciali interpretano tale norma in modo arbitrario, ed evitano di convalidare le domande di passaggio di ruolo, ritenendo che la legge 14/09 non dispiegherebbe effetti nei confronti dei docenti ammessi con riserva ai corsi abilitanti in quanto già a tempo indeterminato all'atto dell'emanazione del bando, ma solo nei confronti di coloro che erano ammessi con riserva per mancanza dei requisiti di servizio.

Considerato

lo stato di grande apprensione e di sconcerto in cui vivono i docenti interessati, in conseguenza delle palesi misure di discriminazione attuate dagli UUSSPP sul territorio nazionale

Professione Insegnante

Tenuto conto

Che l'atteggiamento ostativo e discriminatorio testé denunciato si configura come un'indebita ingerenza nella legittima aspirazione alla progressione di carriera da parte dei docenti interessati

P.Q.M.

si pregano le SS.LL. di voler interessare con urgenza le competenti Direzioni, al fine dell'emanazione di una nota di chiarimenti da inviare agli Uffici competenti per dare risposte certe ai dubbi degli interessati e per evitare sperequazioni inopportune e difformità di risoluzioni a fronte di identiche istanze.

Si pregano le SSSL di far pervenire il richiesto parere tramite i canali istituzionali.

Ringraziando per la cortese attenzione, cogliamo l'occasione per inviare i nostri più distinti saluti.

Milano, 7 maggio 2009

**Gruppo Professione Insegnante
(Libera associazione professionale di insegnanti)**